



Tribunale di Paola

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Prot. n° 842/18 del 10.04.2018 U.

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti,
ai Notai
Alla EDISERVICE s.r.l. – società convenzionata con il Tribunale

e p.c.
al Presidente del Tribunale

OGGETTO: istruzioni per le vendite con modalità telematiche (G.E. F. Putaturo)

Il G.E. dott. Filippo Putaturo,
viste le plurime richieste provenienti dai delegati alla vendita relative alla
procedura applicabile alle vendite immobiliari delegate anteriormente all'entrata
in vigore della novella di cui al D.L. n. 59/2016, convertito dalla L. n. 119/2016 in
punto di vendite con modalità telematiche (art. 569 c.p.c.);

EMANA

le seguenti istruzioni.

Premesso:

- che l'art. 4 del D.L. n. 59/2016, modificando l'art. 560 c.p.c. ha previsto che *"versamento della cauzione, la presentazione delle offerte, lo svolgimento della gara tra gli offerenti e, nei casi previsti, l'incanto, nonché il pagamento del prezzo, siano effettuati con modalità telematiche, nel rispetto della normativa regolamentare di cui all'art. 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"*;
- che la disposizione transitoria prevede che la disposizione in parola si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal

- professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in GU della funzionalità del portale delle vendite pubbliche;
- che tale pubblicazione è avvenuta il 10 gennaio, sicché la data rilevante per la nuova modalità di vendita sia quella dell'11.4.2018;
 - che debba chiarirsi sulla base della dizione normativa ("*vendita disposta dal Giudice o dal delegato*") che la data dell'atto esecutivo rilevante sia quella della redazione dell'avviso di vendita, sicché la nuova modalità di vendita rileverà per gli avvisi redatti dopo quella data;

DISPONE

- che per gli incarichi già conferiti continuino ad operare le regole dettate in ordinanza per il tentativo di vendita in corso, a prescindere dalla data in cui la vendita è stata stabilita dal delegato e dunque anche se successiva all'11 aprile;
 - che in caso di esito negativo del tentativo di vendita in corso ciascun delegato – così prescindendo dall'essere in caso di esito negativo già stabilito o meno il nuovo tentativo con ribasso nell'ordinanza – debba rimettere al GE il fascicolo per ottenere la sostituzione della delega con quella conforme alle nuove disposizioni, intitolando l'istanza "sostituzione ordinanza di delega ai sensi del nuovo art. 569 c.p.c.", al fine di consentire una più rapida individuazione al GE.
- Manda alla Cancelleria per l'affissione del presente avviso in Cancelleria, per il suo inserimento nel sito del Tribunale e per la comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti (che ne daranno diffusione ai propri iscritti) ed ai Notai.

Per conoscenza la presente circolare viene inviata al Presidente del Tribunale.

Paola, 10.4.2018

Il Giudice
dott. Filippo Pataturo

